

Codice A1601D

D.D. 11 settembre 2026, n. 660

Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 - L. 241/1990, tra Regione Piemonte e Università degli Studi di Torino - DBIOS per la realizzazione dell'attività di "Pianificazione regionale per la gestione della specie lupo (Canis lupus) e lo sviluppo di attività di ricerca applicata". Impegno di euro 15.000,00 annualità 2027 e di euro 15.000,00 annualità 2028 sul capitolo di spesa 154986 di fondi regionali del..



ATTO DD 660/A1601D/2026

DEL 11/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1601D - Biodiversità e aree naturali

OGGETTO: Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 – L. 241/1990, tra Regione Piemonte e Università degli Studi di Torino - DBIOS per la realizzazione dell'attività di “Pianificazione regionale per la gestione della specie lupo (Canis lupus) e lo sviluppo di attività di ricerca applicata”. Impegno di euro 15.000,00 annualità 2027 e di euro 15.000,00 annualità 2028 sul capitolo di spesa 154986 di fondi regionali del bilancio finanziario gestionale 2026- 2028.

Premesso che:

le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e dell'articolo 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”, possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l'articolo 7, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante deleghe del Governo in materia di contratti pubblici”, prevede che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la

missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

un accordo di collaborazione istituzionale, come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza europea, ha valore purché la cooperazione tra enti pubblici sia finalizzata ad assicurare obiettivi di servizio pubblico comune agli enti stessi in base ad esigenze configurabili come tali, e che l'accordo sia stipulato esclusivamente tra enti pubblici;

il Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli organi di governo, è competente per l'attuazione delle Direttive europee e delle norme nazionali in materia di conservazione della natura (Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 - "Habitat", recepita con il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.), attraverso la costruzione e la gestione delle strategie regionali, la definizione di strumenti di pianificazione e gestione delle specie protette ed il coordinamento delle attività tecniche necessarie alla loro corretta gestione, oltre che attraverso la promozione della ricerca e dello studio in campo naturalistico, biologico ed ecosistemico;

il Settore suddetto svolge attività in materia di conservazione, monitoraggio e gestione delle specie di interesse comunitario e di predisposizione degli strumenti di pianificazione necessari ad assicurarne uno stato di conservazione favorevole, nel rispetto delle esigenze di tutela della biodiversità e di mitigazione dei conflitti con le attività umane; nello specifico, la legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 *"Tutela delle aree naturali e della biodiversità"*, garantisce la conservazione anche attraverso la predisposizione e l'attuazione di appositi piani d'azione (art. 47);

l'Università degli Studi di Torino persegue finalità di ricerca e, come previsto dall'articolo 3, punto 1 dello Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012, è compito della stessa, tra l'altro, curare, combinando organicamente le attività di ricerca e di alta formazione, lo sviluppo e la trasmissione delle conoscenze;

lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, articolo 6 (Rapporti con l'esterno) comma 2, afferma che l'Università nell'ambito delle proprie finalità, sviluppa altresì rapporti con altre Università, istituzioni e organismi nazionali, nonché con enti pubblici e privati operanti nel campo della ricerca e della formazione;

il regime di protezione della specie lupo (*Canis lupus*) è stato recentemente modificato nell'ambito della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", recepito con la modifica del DPR n. 357/97, passando da specie "rigorosamente protetta" (allegato IV Direttiva Habitat e allegato D del DPR 357/97), a specie "protetta" (allegato V Direttiva Habitat e allegato E del DPR 357/97), ovvero la specie è stata inclusa tra le *"Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione"*, garantendo specifiche misure di tutela e monitoraggio da parte delle Regioni;

in conseguenza di tale modifica, è necessario che la Regione Piemonte disponga delle conoscenze scientifiche più aggiornate derivanti dai monitoraggi, dalla letteratura e dalle esperienze internazionali e si doti di uno strumento di pianificazione e gestione della popolazione di lupo, quale strumento tecnico-scientifico di riferimento per la conservazione della specie, la valutazione dell'efficacia delle misure di gestione, il coordinamento delle attività regionali e l'armonizzazione delle azioni con gli indirizzi nazionali ed europei.

Dato atto che:

il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell'Università degli Studi di Torino (DBIOS) ha maturato una consolidata esperienza scientifica e tecnico-operativa, maturata in oltre venti anni di attività di ricerca sulla biologia, ecologia, monitoraggio e gestione del lupo (*Canis lupus*) sull'arco alpino, a scala nazionale e internazionale, e nel territorio regionale piemontese, nonché nella predisposizione di strumenti scientifici a supporto delle politiche di conservazione e gestione della specie;

il suddetto Dipartimento ha inoltre sviluppato specifiche competenze nell'ambito dei progetti europei dedicati alla conservazione del lupo, alla gestione della specie, all'analisi e mitigazione dei conflitti tra il lupo e le attività antropiche, acquisendo una significativa esperienza nella gestione della specie in contesti montani, rurali, urbani e periurbani, nella prevenzione dei conflitti con le attività antropiche e nel supporto scientifico ai processi decisionali delle amministrazioni pubbliche;

il DBIOS ha inoltre attiva una Convenzione Quadro e un Laboratorio Congiunto (Joint Lab) con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ente pubblico nazionale di riferimento per il supporto tecnico-scientifico al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nelle attività di monitoraggio, conservazione e gestione della fauna selvatica e della biodiversità. Nell'ambito di tale collaborazione, il DBIOS opera in costante coordinamento scientifico con ISPRA per lo sviluppo di attività di ricerca, monitoraggio e gestione dei grandi carnivori a scala nazionale, con particolare riferimento al lupo (*Canis lupus*), favorendo il trasferimento delle conoscenze scientifiche a supporto delle politiche di conservazione e gestione della specie a scala nazionale;

considerato che vi è un interesse comune della Regione Piemonte, Assessorato Ambiente, Energia e Territorio, Settore Biodiversità e Aree naturali e dell'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, in base alle rispettive finalità istituzionali, a collaborare per la realizzazione dell'attività di "Pianificazione regionale per la gestione della specie lupo (*Canis lupus*) e lo sviluppo di attività di ricerca applicata", atteso che tale attività come i relativi risultati sono necessari ad entrambe le parti intervenienti, in forza del comune interesse in materia di gestione della fauna selvatica.

Preso atto che la Regione Piemonte - Settore Biodiversità e Aree naturali e l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi intendono collaborare ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 e dell'articolo 22 della l.r. 14/2014 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4 del d.lgs. 36/2023, per la realizzazione dell'attività di "Pianificazione regionale per la gestione della specie lupo (*Canis lupus*) e lo sviluppo di attività di ricerca applicata";

dato atto che il Settore Biodiversità e Aree naturali ha inviato, in data 14 luglio 2026 (prot. 104834), la proposta di collaborazione all'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi per la realizzazione dell'attività di "Pianificazione regionale per la gestione della specie lupo (*Canis lupus*) e lo sviluppo di attività di ricerca applicata";

preso atto che l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi ha accettato la suddetta proposta di collaborazione con nota del 24 luglio 2026 (Prot. 111058) agli atti del Settore Biodiversità e Aree naturali;

preso atto che la proposta di collaborazione di cui sopra prevede una spesa complessiva stimata di euro 30.000,00 - (nota del DBIOS del 24 luglio 2026, prot. 111058), quale rimborso delle spese

sostenute da DBIOS per la realizzazione dell'attività di "Pianificazione regionale per la gestione della specie lupo (*Canis lupus*) e lo sviluppo di attività di ricerca applicata".

preso atto che la spesa di euro 30.000,00 è esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.

Dato atto che l'Università degli Studi di Torino opera in questa fattispecie in regime di esenzione IVA, ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i., in quanto le attività di collaborazione istituzionale fra Enti pubblici, per la loro natura giuridica, non sono rilevanti ai fini IVA, poiché prive del presupposto soggettivo dell'esercizio di impresa.

Tenuto conto dell'interesse comune della Regione Piemonte, Assessorato Ambiente, Energia e Territorio - Settore Biodiversità e Aree naturali a collaborare per la realizzazione dell'attività di "Pianificazione regionale per la gestione della specie lupo (*Canis lupus*) e lo sviluppo di attività di ricerca applicata";

Per quanto sopra esposto si ritiene di:

- stipulare un accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte ed il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi che definisca attività, tempi e procedure;

- garantire, in ottica collaborativa e di reale condivisione di compiti e responsabilità, la copertura delle spese effettivamente sostenute dall'Università di Torino-Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi a parziale partecipazione dei costi affrontati.

- approvare lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte – Settore Biodiversità e Aree naturali e l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi per la realizzazione dell'attività di "Pianificazione regionale per la gestione della specie lupo (*Canis lupus*) e lo sviluppo di attività di ricerca applicata", allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- impegnare a favore dell'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (C.F. 80088230018, P.IVA n. 02099550010) con sede legale in Torino, Via Verdi 8, (codice anagrafica soggetto su Unica Bilancio 85459), la spesa complessiva di euro 30.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) a titolo di copertura delle spese per la realizzazione dell'attività di "Pianificazione regionale per la gestione della specie lupo (*Canis lupus*) e lo sviluppo di attività di ricerca applicata" sul capitolo 154986 di fondi freschi, regionali non ricorrenti e privo di vincolo del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, così suddivisa:

euro 15.000,00 annualità 2027

euro 15.000,00 annualità 2028

- Piano dei Conti Finanziario U.1.04.01.02.008 - la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- liquidare la suddetta spesa in favore di Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi come di seguito indicato:

euro 15.000,00 nel 2027

euro 15.000,00 nel 2028

secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti nell'accordo di collaborazione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, previa verifica della

sussistenza e dei requisiti giuridici e contabili.

Dato atto che:

l'impegno è assunto secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.lgs. 118/2011 e la spesa impegnata con il presente provvedimento si ipotizza esigibile negli esercizi finanziari:

euro 15.000,00 nel 2027

euro 15.000,00 nel 2028;

i pagamenti saranno soggetti alla disciplina dell'art. 3 della L. n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con L. 217/2010;);

il presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 30.000,00 trova copertura sul capitolo di spesa 154986 di fondi freschi, regionali non ricorrenti e privo di vincolo del bilancio finanziario gestionale 2026 – 2028, annualità 2027 e 2028, Piano dei Conti Finanziario U.1.04.01.02.008;

il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 56, c. 6 del D.Lgs 118/2011 e art. 28, lettera e) regolamento 9/2021;

la spesa è assunta nei limiti dello stanziamento di bilancio di previsione finanziario 2026-2028, annualità 2027 e 2028 e della conseguente attribuzione al centro di costo;

la registrazione dell'impegno di spesa, al momento dell'adozione della presente determinazione dirigenziale, non determina il superamento dello stanziamento di cassa del capitolo, tenuto conto della gestione dei residui;

il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento per l'importo di complessivi euro 30.000,00 sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- " L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.";
- " D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- " L.r. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

- " D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 " e s.m.i.;
- " L. 6 novembre 2012 n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- " D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.";
- " Regolamento regionale n. 9 del 16/7/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18.";
- " Regolamento regionale n. 11 del 21 dicembre 2023 "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- " D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione Linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della Delibera della Giunta Regionale n. 12-5546 del 29 agosto 2017.";
- " Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026- 2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- " Legge regionale 03 febbraio 2026, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- " Legge regionale 03 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- " Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-2209 del 09 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";
- " Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie";
- " DGR 11-2973 del 07/08/2026 Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie.";

DETERMINA

- di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte – Settore Biodiversità e Aree naturali e l’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (DIBIOS) per la realizzazione dell’attività di “Pianificazione regionale per la gestione della specie lupo (*Canis lupus*) e lo sviluppo di attività di ricerca applicata”, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto che la collaborazione di cui sopra prevede una spesa complessiva stimata di euro 30.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) – nota DIBIOS del 24 luglio 2026, prot. 111058, agli atti del Settore Biodiversità e Aree naturali, per la realizzazione dell’attività di “Pianificazione regionale per la gestione della specie lupo (*Canis lupus*) e lo sviluppo di attività di ricerca applicata”;

- di impegnare a favore dell' Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (C.F. 80088230018, P.IVA n. 02099550010) con sede legale in Torino, Via Verdi 8, (codice anagrafica soggetto su Unica Bilancio 85459), la spesa complessiva di euro 30.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) a titolo di copertura delle spese per la realizzazione dell'attività di "Pianificazione regionale per la gestione della specie lupo (Canis lupus) e lo sviluppo di attività di ricerca applicata" sul capitolo 154986 di fondi freschi, regionali non ricorrenti e privo di vincolo del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, così suddivisa:

euro 15.000,00 annualità 2027

euro 15.000,00 annualità 2028

– Piano dei Conti Finanziario U.1.04.01.02.008 - la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- liquidare la suddetta spesa in favore di Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi come di seguito indicato:

euro 15.000,00 nel 2027

euro 15.000,00 nel 2028

secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti nell'accordo di collaborazione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, previa verifica della sussistenza e dei requisiti giuridici e contabili;

- di attestare che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione economica, finanziaria, e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) comma 2 bis della legge 241/1990 e dall'articolo 22 (Accordi fra amministrazioni pubbliche) comma 3 della l.r. 14/2014 la sottoscrizione del presente Accordo è effettuata con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, oppure ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

LA DIRIGENTE (A1601D - Biodiversità e aree naturali)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. [Accordo_istituzionale_LUPO_UNITO_Regione_Piemonte_DEF.pdf](#)

Allegato



ACCORDO DI COLLABORAZIONE, EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE REGIONALE PER LA GESTIONE DELLA SPECIE LUPO (*CANIS LUPUS*) E LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ DI RICERCA APPLICATA

TRA

La Regione Piemonte (C.F. 80087670016), Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Biodiversità e Aree naturali, con sede legale in piazza Piemonte 1 - 10127 Torino, rappresentata dalla Responsabile del Settore Dott.sa Elena Fila Mauro, nata a *omissis*, autorizzata alla stipula del presente accordo e domiciliata per la carica presso la sede del medesimo

(di seguito indicata come “Ente” o, indistintamente, come “Parte”)

E

L'Università degli Studi di Torino, con sede legale in Torino (Italia), Via Verdi, 8, C.F. 80088230018, P.IVA n. 02099550010, attraverso il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (di seguito chiamato UNITO), con sede legale in Torino, Via Accademia Albertina 13, 10123, Torino, rappresentato dalla Direttrice del Dipartimento Prof.ssa Maria Consolata Siniscalco, nata a *omissis*, autorizzata alla stipula del presente Accordo con delibera del Consiglio di Dipartimento del 18 settembre 2026, domiciliata per la carica presso la sede del medesimo

(di seguito indicata come “UNITO” o, indistintamente, come “Parte”)

PREMESSO CHE

- La legge 241/1990 ha sancito il principio di contrattualità dell'azione amministrativa, ossia il principio in forza del quale il modulo convenzionale diventa strumento centrale dell'azione amministrativa. In particolare, l'articolo 15 (Accordi fra le pubbliche amministrazioni) integra il generale riconoscimento della possibilità di concludere accordi come modalità di svolgimento dell'attività amministrativa nell'esercizio di funzioni e nel

connesso perseguimento di interessi pubblici, coinvolgente più soggetti pubblici, in un quadro di semplificazione dell'attività amministrativa;

- le amministrazioni pubbliche pertanto, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i. e dell'articolo 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) della Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione” possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- con Accordi conclusi ai sensi del succitato articolo 15 si realizza una semplificazione amministrativa che apre alla cooperazione tra enti, con ricadute positive sulla riduzione dei costi e sulla crescita a livello scientifico e di innovazione tecnologica delle Pubbliche Amministrazioni in termini di efficacia ed efficienza, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità sancito dall'articolo 97 della Costituzione;
- la rispondenza al pubblico interesse costituisce la causa giustificatrice della collaborazione posta in essere dalle amministrazioni. Le obbligazioni concernenti il contributo economico che una delle Parti potrebbe corrispondere all'altra nell'ambito della attività previste dall'accordo, concluso ai sensi dell'articolo 15, non devono essere configurabili come prestazioni in rapporto di sinallagmaticità.
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante deleghe del Governo in materia di contratti pubblici” all'articolo 7 (Principio di auto-organizzazione amministrativa), comma 4 stabilisce che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del Codice quando concorrono tutte le condizioni stabilite ai punti a),b),c) e d) dello stesso articolo;
- l'articolo 10 della Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 “Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale”, prevede che la Regione Piemonte nel quadro dei rapporti istituzionali con altri Enti o Istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, possa attuare collaborazioni anche pluriennali ai fini di

studio, ricerca, progettazione e consulenza, sia con il conferimento di specifici incarichi su problemi particolari, sia con la stipula di apposite convenzioni per la disciplina dello svolgimento in comune di attività ed iniziative di promozione scientifica ed applicativa in settori di rispettiva competenza;

- l'Università degli Studi di Torino persegue finalità di ricerca e, come previsto dall'articolo 3, comma 1, dello Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012, cura, combinando organicamente le attività di ricerca e di alta formazione, lo sviluppo e la trasmissione delle conoscenze;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, all'articolo 6 (Rapporti con l'esterno), prevede che l'Ateneo sviluppi rapporti di collaborazione con amministrazioni pubbliche, enti e organismi nazionali e internazionali operanti nei settori della ricerca, della formazione e della tutela dell'ambiente, al fine di perseguire le proprie finalità istituzionali;
- il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (DBIOS) costituisce sede di riferimento dell'Università degli Studi di Torino per le attività di ricerca nei settori della gestione della fauna selvatica, della biodiversità, dell'ecologia, e della biologia della conservazione, promuovendo ricerca scientifica, alta formazione e collaborazioni istituzionali con enti pubblici.

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 ("Habitat"), recepita con il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., ha l'obiettivo di conservare gli habitat naturali e le specie selvatiche di interesse comunitario;
- il regime di protezione della specie lupo (*Canis lupus*) nell'ambito della suddetta normativa è stato recentemente modificato: da specie "rigorosamente protetta" (allegato IV Direttiva Habitat e allegato D del DPR 357/97), a specie "protetta" (allegato V Direttiva Habitat e allegato E del DPR 357/97), ovvero "Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione"). In ogni caso è necessario garantire lo stato di conservazione soddisfacente della specie, prevedendo specifiche misure di tutela e monitoraggio da parte delle Regioni e delle Province autonome;
- al Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte compete l'attuazione delle Direttive europee e delle norme nazionali in materia di biodiversità, attraverso la costruzione

e la gestione delle strategie regionali, la definizione di strumenti di pianificazione e gestione delle specie protette ed il coordinamento delle attività tecniche necessarie alla loro corretta gestione, oltre che attraverso la promozione della ricerca e dello studio in campo naturalistico, biologico ed ecosistemico;

- la normativa nazionale e regionale in materia di tutela della fauna selvatica attribuisce alla Regione Piemonte competenze in materia di conservazione, monitoraggio e gestione delle specie di interesse comunitario e di predisposizione degli strumenti di pianificazione necessari ad assicurarne uno stato di conservazione favorevole, nel rispetto delle esigenze di tutela della biodiversità e di mitigazione dei conflitti con le attività umane; nello specifico, la legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 “*Tutela delle aree naturali e della biodiversità*”, garantisce la conservazione anche attraverso la predisposizione e l’attuazione di appositi piani d’azione (art. 47);
- il DBIOS possiede una consolidata esperienza scientifica e tecnico-operativa, maturata in oltre venti anni di attività di ricerca sulla biologia, ecologia, monitoraggio e gestione del lupo (*Canis lupus*) sull'arco alpino, a scala nazionale e internazionale, e nel territorio regionale piemontese, nonché nella predisposizione di strumenti scientifici a supporto delle politiche di conservazione e gestione della specie;
- il DBIOS ha inoltre sviluppato specifiche competenze nell'ambito dei progetti europei HORIZON e LIFE dedicati alla conservazione del lupo, alla gestione della specie e all'analisi e mitigazione dei conflitti tra il lupo e le attività antropiche, tra cui HORIZON COCO, LIFE Wolfalps EU e LIFE Wild Wolf, acquisendo una significativa esperienza nella gestione della specie in contesti montani, rurali, urbani e periurbani, nella prevenzione dei conflitti con le attività antropiche e nel supporto scientifico ai processi decisionali delle amministrazioni pubbliche;
- il DBIOS ha inoltre attiva una Convenzione Quadro e un Laboratorio Congiunto (Joint Lab) con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ente pubblico nazionale di riferimento per il supporto tecnico-scientifico al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nelle attività di monitoraggio, conservazione e gestione della fauna selvatica e della biodiversità. Nell'ambito di tale collaborazione, il DBIOS opera in costante coordinamento scientifico con ISPRA per lo sviluppo di attività di ricerca, monitoraggio e gestione dei grandi carnivori a scala nazionale, con particolare riferimento al lupo (*Canis lupus*), favorendo il trasferimento delle conoscenze scientifiche a supporto delle politiche di conservazione e gestione della specie a scala nazionale;

- il DBIOS ha altresì attiva una Convenzione Quadro e un Laboratorio Congiunto (Joint Lab) con l'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime – Centro di Referenza Regionale Grandi Carnivori (CGC), struttura istituita dalla Regione Piemonte per il coordinamento delle attività di monitoraggio e conservazione dei grandi carnivori, con la quale svolge continuativamente attività congiunte di ricerca, monitoraggio e supporto tecnico-scientifico alla gestione del lupo sul territorio regionale, anche nell'ambito di progetti europei e nazionali.
- vi è un interesse comune della Regione Piemonte – Settore Biodiversità e Aree naturali e del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell'Università degli Studi di Torino, in base alle rispettive finalità istituzionali, a collaborare alla predisposizione del Piano di Gestione della popolazione di lupo della Regione Piemonte, quale strumento tecnico-scientifico di riferimento per la conservazione della specie, la valutazione dell'efficacia delle misure di gestione, il coordinamento delle attività regionali e l'armonizzazione delle azioni con gli indirizzi nazionali ed europei;
- risulta altresì opportuno istituire un tavolo tecnico-scientifico regionale finalizzato al confronto permanente tra Regione Piemonte, Università e altri soggetti istituzionali competenti, al fine di garantire il coordinamento scientifico delle attività di gestione della specie e il supporto tecnico alla valutazione delle problematiche emergenti, con particolare riferimento alla presenza del lupo negli ambienti urbani e semiurbani;
- l'Università degli Studi di Torino, attraverso il DBIOS, possiede le competenze scientifiche e l'esperienza necessarie per contribuire alla redazione del Piano di Gestione della popolazione di lupo della Regione Piemonte, alla definizione e valutazione delle strategie gestionali, allo sviluppo di modelli di popolazione a supporto delle decisioni gestionali, nonché al coordinamento scientifico del tavolo regionale, mettendo a disposizione le conoscenze maturate nelle attività di ricerca istituzionale e nei progetti europei dedicati alla conservazione della specie;
- le attività oggetto del presente Accordo rientrano pienamente nelle finalità istituzionali della Regione Piemonte e dell'Università degli Studi di Torino e sono finalizzate al perseguimento di un comune interesse pubblico consistente nella conservazione della popolazione regionale di lupo, nella predisposizione di strumenti di gestione basati sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili e nel supporto alle politiche regionali di tutela della biodiversità;
- l'articolo 5 comma 6 del d.lgs. 50/2016 prevede che un accordo concluso tra più amministrazioni pubbliche non rientra nell'ambito di applicazione del Codice degli Appalti

quando realizzi un interesse pubblico effettivamente comune alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;

- considerato che il DBIOS dell'Università degli Studi di Torino opera, in questo caso, in regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi dell'articolo 4 del DPR 633/1972 e s.m.i., in quanto le attività di collaborazione istituzionale fra Enti pubblici, per la loro natura giuridica non sono rilevanti ai fini IVA poiché prive del presupposto soggettivo dell'esercizio di impresa.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione.

Art. 2 Oggetto dell'Accordo

L'Università degli Studi di Torino, attraverso il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (DBIOS), e la Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Settore Biodiversità e Aree naturali, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e nel perseguimento del comune interesse pubblico alla conservazione della biodiversità e alla gestione sostenibile della popolazione regionale di lupo (*Canis lupus*), intendono instaurare una collaborazione scientifica finalizzata alla pianificazione gestionale regionale della specie e allo sviluppo di attività di ricerca applicata.

La collaborazione nasce dalla necessità di mettere a disposizione della Regione Piemonte le competenze scientifiche maturate dal DBIOS in oltre venti anni di ricerca sulla biologia, ecologia e gestione del lupo, sia nazionale che internazionale, e nell'ambito dei progetti europei HORIZON COCO, LIFE Wolfalps EU e LIFE Wild Wolf, al fine di supportare la definizione di strategie di gestione della specie basate sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili.

L'Accordo di collaborazione prevede lo svolgimento delle seguenti attività, da svolgersi in piena collaborazione (tecnico-scientifica) tra le Parti – Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (di seguito anche DBIOS) e Settore Biodiversità e Aree naturali:

1. il contributo scientifico alla redazione del Piano di Gestione della popolazione di lupo della Regione Piemonte, mediante la predisposizione dei contenuti tecnico-scientifici, il coordinamento scientifico delle attività di elaborazione del Piano e l'integrazione delle conoscenze derivanti dal monitoraggio della specie e dalla più recente letteratura scientifica;
2. il supporto scientifico al Tavolo tecnico regionale per la gestione del lupo, attraverso il coordinamento scientifico delle attività, la partecipazione ai lavori del Tavolo e la predisposizione di approfondimenti tecnico-scientifici sulle problematiche connesse alla conservazione e gestione della specie sull'intero territorio regionale, con particolare riferimento alla presenza del lupo negli ambienti urbani e semiurbani e alla presenza di ibridi lupo-cane;
3. la valutazione dell'efficacia delle azioni di gestione della specie, mediante la definizione di criteri e indicatori scientifici utili a orientare l'aggiornamento delle strategie di conservazione e gestione nel tempo;
4. lo sviluppo di modelli di popolazione e di strumenti scientifici di supporto alla pianificazione e alla gestione della popolazione regionale di lupo, finalizzati a migliorare l'efficacia delle decisioni gestionali, nell'ottica di una gestione coordinata a scala transregionale transnazionale.

Art. 3 Obblighi delle Parti

Le attività previste dal presente Accordo saranno svolte in stretta collaborazione tra le Parti, secondo una reale ripartizione dei compiti e delle responsabilità istituzionali, nel rispetto delle rispettive competenze e finalità, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

La cooperazione tra le Parti si fonda sulla condivisione degli obiettivi di interesse pubblico e sull'integrazione delle rispettive competenze scientifiche e tecnico-amministrative, senza configurare uno scambio di prestazioni.

Impegni dell'Università degli Studi di Torino (DBIOS)

Il DBIOS si impegna a:

- fornire il supporto tecnico-scientifico per la redazione del Piano di Gestione della popolazione di lupo della Regione Piemonte;
- assicurare il coordinamento scientifico delle attività previste dal presente Accordo;

- partecipare al Tavolo tecnico regionale e fornire supporto scientifico nelle valutazioni relative alla gestione della specie, compresa la presenza del lupo in contesti urbani e semiurbani e alla presenza di ibridi lupo-cane;
- sviluppare analisi, modelli di popolazione e strumenti scientifici a supporto della pianificazione e della gestione della specie.

Impegni della Regione Piemonte

La Regione Piemonte si impegna a:

- coordinare gli aspetti amministrativi e organizzativi necessari all'attuazione delle attività previste dall'Accordo;
- mettere a disposizione le informazioni, i dati e gli elementi conoscitivi utili allo svolgimento delle attività;
- favorire il coinvolgimento delle strutture regionali e degli altri soggetti istituzionali interessati, anche nell'ambito del Tavolo tecnico regionale;
- utilizzare i risultati delle attività quale supporto scientifico alla pianificazione e alla gestione della popolazione regionale di lupo.

Per il Dipartimento, le attività consentiranno di sviluppare e consolidare le conoscenze scientifiche sulla gestione della specie e di trasferire i risultati della ricerca a supporto delle politiche pubbliche regionali.

Per la Regione Piemonte, i risultati costituiranno un supporto tecnico-scientifico per la redazione e l'aggiornamento del Piano di Gestione della popolazione di lupo, per la valutazione dell'efficacia delle azioni di gestione e per la definizione di strategie basate sulle migliori evidenze scientifiche disponibili.

Art. 4 Responsabilità tecnico-scientifica

Per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo, il DBIOS indica quale responsabile scientifica la Prof.ssa FRANCESCA MARUCCO. Per la Regione Piemonte è responsabile la Dott.ssa ELENA FILA MAURO. L'eventuale sostituzione del responsabile di una delle parti, dovrà essere preventivamente comunicata per iscritto ed approvata dall'altra Parte.

Art. 5 Oneri economici

Ciascuna delle Parti contribuirà finanziariamente all'Accordo di collaborazione sostenendo le spese per il proprio personale dipendente e collaboratore, comprese le spese di missione e dei materiali di consumo per svolgere l'attività di cui al presente Accordo.

La Regione Piemonte riconoscerà, come rimborso delle spese effettivamente sostenute da DBIOS (attività di ricerca e studio, attivazione di borse di studio....), dovendosi escludere a priori un profitto o margine di utile per l'Ateneo e in virtù del fatto che le parti contraenti agiscono nel mero perseguimento di interessi pubblici e non per finalità di profitto, come previsto negli accordi ex art. 15, Legge 241, del 1990, la somma complessiva (esente da IVA in base a quanto riportato nell'ultimo comma del presente articolo) di euro 30.000,00.

La corresponsione del predetto importo avverrà a seguito di emissione di nota di debito da parte del DBIOS, secondo la seguente modalità:

- prima tranche (entro dicembre 2027) di euro 15.000,00 a seguito della presentazione della prima relazione di attività e relativa nota di debito;
- saldo (entro il 2028) di euro 15.000,00 a seguito della presentazione di una relazione finale di attività e relativa nota di debito.

Le somme saranno versate, previa emissione di regolari ordinativi di pagamento da parte della Tesoreria della Regione Piemonte, sul c/c Conto di Contabilità Speciale IBAN: IT41T0100004306TU0000002214 Intestato a Università degli Studi di Torino Presso Sezione Provinciale di Torino – Banca d'Italia. Nella causale del versamento si dovrà indicare il Codice Identificativo del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi: D221_DBIOS, con l'indicazione di: "Nota di pagamento".

In base alla normativa che regola gli accordi ex art. 15, Legge 241, del 1990, il presente accordo resta fuori dal campo di applicazione dell'IVA, poiché trattasi, per l'Università, di attività istituzionali il cui scopo è il soddisfacimento di un interesse pubblico e in cui non vi è un interesse economico preminente di una parte.

Le comunicazioni per lo scambio di relazioni sull'avanzamento dei lavori di ricerca tra gli Enti avverranno tramite PEC indicate all' art. 17.

Art. 6 Durata dell'Accordo

Il presente Accordo di collaborazione avrà decorrenza dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale e avrà una durata di 2 anni eventualmente rinnovabile, previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno un (1) mese prima della data di scadenza. In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Nel corso dello svolgimento dei lavori, le Parti potranno concordare per iscritto, nel rispetto del termine di cui al precedente comma, eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti.

Art. 7 Risoluzione dell'Accordo

Il recesso dal presente atto è consentito ove le Parti valutino congiuntamente l'impossibilità di proseguire in maniera proficua ed efficace le attività individuate nello stesso e fatta salva la corresponsione di quanto dovuto in relazione alle attività già svolte fino al momento della formale comunicazione di recesso e alle somme impegnate dalle amministrazioni interessate come evidenziate dai documenti contabili agli atti.

Il recesso dovrà essere esercitato, con un preavviso di almeno tre mesi, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC al Direttore del Dipartimento e al Rappresentante legale dell'Ente (PEC di UNITO: dbios@pec.unito.it e PEC di Regione (biodiversita@cert.regione.piemonte.it)).

Art. 8 Diritti delle Parti sul Background e sul Sideground

Fermo restando che ogni Parte resterà proprietaria del pre-existing know-how dalla stessa detenuto, tutti i risultati totali o parziali dell'attività di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti.

Art. 9 Diritti delle Parti sul Foreground

Nel caso in cui le parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati sarà quello della contitolarità in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo. In tutti i casi viene sempre garantito il diritto dell'autore/inventore ad essere riconosciuto come tale in tutti gli atti

concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione o ogni altra forma di tutela di privativa industriale.

L'eventuale brevettazione di risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettale dei risultati.

Art. 10 Pubblicazioni scientifiche e presentazione dei risultati

La pubblicazione e/o la presentazione a congressi dei risultati scientifici ottenuti nell'ambito delle attività del presente Accordo dovranno essere concordate preventivamente, comunicandone gli estremi in forma scritta. Sempre previo accordo fra le Parti contraenti, in caso di risultati scientifici realizzati da contributi delle Parti contraenti non congiunti, ovvero pubblicazioni a nome di una sola delle Parti, resta l'obbligo di citare il presente Accordo e la fonte/proprietà dei dati nel testo o nei ringraziamenti.

Art. 11 Uso dei segni distintivi

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna delle Parti.

In particolare, il nome e il logo dell'Ente e quello di DBIOS potranno essere utilizzati nell'ambito tecnico-scientifico delle attività svolte in comune, oggetto del presente Accordo.

Art. 12 Riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati, documenti, oggetto del presente Accordo e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo.

Per lo svolgimento di attività che richiedono particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà esser data tempestiva comunicazione alla controparte.

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 13 Sicurezza

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, le Parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nelle attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture sede di esecuzione delle attività stesse.

Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte.

Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.

Le Parti e per esse i/le responsabili Scientifici/che hanno l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi.

Le Parti sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Art. 14. Tutela Integrità della Ricerca

Le Parti riconoscono e si impegnano a rispettare i principi di integrità della ricerca, garantendo che le attività svolte nell'ambito del presente Accordo siano condotte nel rispetto dei più elevati standard etici e scientifici, nonché delle normative europee e nazionali applicabili.

In particolare, le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, il Regolamento UE 821/2021 che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (dual use) e successive modificazioni e integrazioni.

È fatto obbligo di valutare preventivamente il rischio che la ricerca abbia ad oggetto «prodotti a duplice uso» ai sensi dell'articolo 3 Regolamento UE 821/2021, intendendo per tali i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari.

Il duplice uso concerne anche la valutazione sul rischio di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale.

La Parte contraente si impegna a tenere indenne l'Università da qualsiasi responsabilità, danno o azione, a seguito di eventuali illiceità o inottemperanze derivanti da fatti o condotte imputabili alla Parte stessa per violazione delle condizioni contenute nel presente accordo.

Le parti rinunciano senza vincoli temporali ai diritti di sfruttamento della ricerca per fini diversi da quelli indicati.

Le Parti si impegnano a istituire e mantenere procedure interne di valutazione e monitoraggio dei rischi di duplice uso, nonché a segnalare tempestivamente eventuali criticità all'organo competente dello specifico accordo, conformemente alle linee guida nazionali ed europee sull'integrità della ricerca.

Le Parti si impegnano: a sviluppare i risultati della ricerca per soli fini civili, escludendo qualsiasi potenziale utilizzo militare secondo le definizioni della normativa vigente.

Art. 15 Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

I dati personali relativi ai sottoscrittori del presente Accordo saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito GDPR)".

Pertanto i dati personali riferiti ai sottoscrittori verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'Accordo istituzionale. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dall'articolo 47 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63. I dati acquisiti a seguito della presente informativa per la stipulazione dell'Accordo istituzionale tra il Settore Biodiversità e Aree naturali e il DBIOS per la realizzazione delle attività saranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate e per le quali vengono comunicati.

I dati personali riferiti al personale incaricato del DBIOS per lo svolgimento delle attività previste dallo studio oggetto del presente Accordo e trasmessi al Settore Biodiversità e Aree naturali saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati)".

L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità di procedere alla stipulazione dell'Accordo Istituzionale.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, per la Regione Piemonte, è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile pro-tempore del Settore Biodiversità e Aree naturali e domiciliato, ai fini del presente Accordo Istituzionale, in Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte (comunicazione@csi.it – protocollo@cert.csi.it).

I dati dei sottoscrittori e del personale incaricato del DBIOS saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti ai sottoscrittori in qualità di interessati.

I dati dei sottoscrittori e del personale incaricato del DBIOS, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali riferiti al sottoscrittore e al personale incaricato del DBIOS sono conservati per un periodo di 20 anni (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione della Regione Piemonte).

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I sottoscrittori e il personale incaricato del DBIOS potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Per l'Università di Torino, Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università stessa nella persona della Rettrice pro tempore, sede via Giuseppe Verdi n. 8, 10124 Torino, e-mail rettrice@unito.it e PEC ateneo@pec.unito.it. Ai sensi degli artt. 37 e seguenti del Regolamento UE

2016/679 (GDPR), l'Ateneo di Torino ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) contattabile tramite e-mail all'indirizzo rpd@unito.it.

Art. 16 Controversie

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in pendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, la controversia, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà risolta dal Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 17 Comunicazioni

Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente Accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

Per UNITO:

Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Direzione Via Accademia Albertina 13, Torino

E-MAIL: direzione.dbios@unito.it

PEC: dbios@pec.unito.it

Area Ricerca e Innovazione, C.so Massimo D'Azeglio 42 Torino, Tel. 0116709360

E-MAIL: convenzioni.scienzenatura@unito.it

Per Regione Piemonte:

Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Biodiversità e Aree naturali:

E-MAIL: biodiversita@regione.piemonte.it

PEC: biodiversita@cert.regione.piemonte.it

La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Art. 18 Modifiche

Qualsiasi modifica al presente Accordo sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti, previa approvazione degli Organi competenti di ciascuna Parte.

Art. 19 Rinvio

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 di cui l'art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo.

Art. 20 Firma digitale, registrazione e spese

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'art.15 comma 2-bis della legge 241/1990 e s.m.i..

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni con le spese a carico della parte richiedente.

Il presente Accordo è assoggettato ad imposta di bollo fin dall'origine, dovuta su unico esemplare digitale, e sarà assolta in modo virtuale e interamente (Art.15 del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972) da parte dell'Università degli Studi di Torino sulla base dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate ufficio di Torino 1 del 4/07/1996 prot. 93050/96 rif. (75).

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, D.Lgs. 82/2005).

Il presente Accordo viene sottoscritto digitalmente e condiviso tramite PEC come indicate all'art. 16.

Letto, approvato e sottoscritto

Università degli Studi di Torino

Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi

La Direttrice del Dipartimento

Prof.ssa Maria Consolata Siniscalco

Il Responsabile Scientifico

Prof.ssa Francesca Marucco

La Direttrice della Direzione Ricerca, Innovazione e Internazionalizzazione

Dott.ssa Elisa Rosso

Regione Piemonte

Settore Biodiversità e Aree naturali

La responsabile del Settore

Responsabile Scientifico

Dott.sa Elena Fila Mauro